

Cofinanziato
dall'Unione europeaRegione
Siciliana

**Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento della Formazione Professionale**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, concernente Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;

VISTA la legge 21 dicembre 1978, n.845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale"

VISTA la legge n. 241 del 07.08.1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come recepita dalla legge regionale n. 7 del 21/05/2019;

VISTA la legge n. 196 del 24.06.1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed in particolare l'art. 17, che definisce i principi ed i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino della formazione professionale;

VISTA la legge regionale n. 5 del 5.04.2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale".

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21, che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali entro il termine perentorio di 48 ore dalla data di emissione, pena nullità degli stessi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019 Disposizioni per i procedimenti amministrativi e funzionalità dell'azione amministrativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 23 maggio 2019;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, Testo Unico sulla documentazione amministrativa, e successive modifiche ed integrazioni;

Cofinanziato
dall'Unione europeaRegione
Siciliana

**Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento della Formazione Professionale**

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9 – Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionale di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3;

VISTO il D.P.Reg. n. 729 del 17/02/2025, con cui il Presidente della Regione conferisce alla dott.ssa Rossana Signorino, dirigente dell'Amministrazione regionale, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Formazione Professionale dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.P.Reg. n. 25 del 01.10.2015 e relativi allegati concernente il "Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. "Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del 30 ottobre 2015 per l'accreditamento degli organismi operanti nel territorio della Regione Siciliana;

VISTI, in particolare, i commi 5 e 6 dell'art. 3, D.P. Reg. n.25 del 01.10.2015 rubricato “destinatari dell'accreditamento”, i quali prevedono che “Sono accreditati di diritto a) gli enti datoriali, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale (...omissis...). Non sono sottoposte alla procedura di accreditamento le aziende presso le quali vengono realizzate attività di stage e tirocinio”;

VISTI i pareri n.73 dell'art.1 aprile 2019 e n. 104 del 6 agosto 2019 resi dalla Sezione consultiva del Consiglio di Giustizia amministrativa, numero affare 00046/2019 – Adunanza di sezione del 19 marzo 2019 e del 20 maggio 2019 con i quali il Supremo Consesso ha rilevato che “la formazione operata da datore di lavoro per il proprio personale...non comporti l'obbligo per quest'ultimo di impegnarsi in una procedura volta ad ottenere l'accreditamento per la formazione (misura che risulterebbe eccessiva)”;

VISTO il D.P.Reg. n.31 del 19 novembre 2019, recante “Modifica dell'art.3, commi 5 e 6, del decreto Presidenziale della Regione 1 ottobre 2015 n.25. Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana” e, in particolare, l'art. 1, a mente del quale “Non sono sottoposti alle procedure di accreditamento: a) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale (...omissis...)”.

CONSIDERATA la modifica normativa introdotta con l'art. 1 del D.P.Reg. 19 novembre 2019, n.31 nel sistema relativo l'accreditamento di diritto degli organismi formativi, secondo la quale non rientrano tra i soggetti destinatari della procedura di accreditamento gli enti datoriali, pubblici e

Cofinanziato
dall'Unione europeaRegione
Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento della Formazione Professionale

privati, che svolgono attività formative per il proprio personale, per non gravare tali enti datoriali di uno specifico obbligo normativo per la formazione rivolta ai propri dipendenti;

VISTO il DDS n. 788 del 03/08/2023, così modificato con DDS n. 6 del 11/01/2024, con il quale è stato rilasciato l'accreditamento definitivo di diritto, così come previsto ai sensi dell'art. 3, commi 5 punto a) del D.P.Reg. n. 25/2015 in favore dell'Ente **"WORKPLACE EMPLOYER SRL"** ;

CONSIDERATO che con il sopra citato Decreto è stato rilasciato l'accreditamento ai sensi dell'art. 3, comma 5 lettera a) del D.P.Reg. n. 25/2015 e che pertanto, a seguito della modifica normativa introdotta con l'art. 1 del D.P.Reg. 19 novembre 2019, n.31 è venuta meno la sua efficacia;

RITENUTO, pertanto, di far constare formalmente il venir meno dell'efficacia del DDS n. 788 del 03/08/2023, così modificato con DDS n. 6 del 11/01/2024;

D E C R E T A

Art. 1 - Per le suesposte motivazioni che qui si intendono integralmente riportate, si accerta che a seguito della modifica normativa introdotta con l'art.1 del D.P.Reg. 19 novembre 2019, n.31 è venuta meno l'efficacia del DDS n. 788 del 03/08/2023, così modificato con DDS n. 6 del 11/01/2024, con il quale si è proceduto all'accreditamento di diritto per lo svolgimento di attività formative per il proprio personale l'Ente datoriale **"WORKPLACE EMPLOYER SRL"**.

Art. 2 - Il presente provvedimento sarà notificato all'organismo interessato nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento Regionale della Formazione ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014, come modificato dal comma 6 dell'art. 98 della L.R. del 7 maggio 2015.

IL DIRIGENTE GENERALE

F.to *Rossana Signorino*

IL DIRIGENTE SERVIZIO 3

F.to *Lucio Augello*